



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

OGGETTO : Nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2024/2027

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 19:30, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA/VALERIO	Sindaco	SI	
ALLASIA/Annalisa	Consigliere Maggioranza	SI	
ANNIBALE/Domenico	Consigliere Maggioranza	SI	
BIOLATTO/Daniela Francesca	Consigliere Maggioranza	SI	
BONETTO/Giuseppe	Consigliere Maggioranza	SI	
CAPELLO/Andrea	Consigliere Maggioranza	SI	
KHADRI/Fatima	Consigliere Maggioranza	SI	
MARIANO/Enrico	Consigliere Maggioranza	SI	
PETTITI/Andrea	Consigliere Maggioranza	SI	
PORCHIETTO/Giulia	Consigliere Maggioranza	SI	
REVIGLIO/ELISA	Consigliere Maggioranza	SI	
TRIBAUDINO/ALESSANDRO	Consigliere Maggioranza		SI
ABRATE/Margherita	Consigliere Minoranza	SI	
BELLINO/Andrea	Consigliere Minoranza		SI
GORGIO/Patrizia	Consigliere Minoranza		SI
MAERO/Andrea	Consigliere Minoranza	SI	
SOLDATI/Federico	Consigliere Minoranza	SI	

Totale

14	3
----	---

Con l'intervento e l'opera dell'**Avv.to Zeroli dott.ssa Sonia**, Segretario Comunale.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2024/2027

Il Sindaco dà lettura del testo deliberativo.

Richiamati:

il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 234, comma 3, così come modificato dal comma 732, art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 il quale testualmente recita: "Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico- finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2";

l'art. 241, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che dispone al comma 1: "Con decreto Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente.";

Visto il Decreto dal Ministero dell'Interno di concerto col Ministero dell'Economia emesso in data 21.12.2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4.01.2019, avente per oggetto: "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali".

Visto l'art. 2 dello stesso Decreto che dispone: "I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge."

Visto l'art. 3 dello stesso Decreto che dispone:

comma 1 "Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi".

- comma 2: "Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione".

Visto il comma 25, dell'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce che: "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco al quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

Visto il Decreto del Ministero dell'interno n. 23 del 15.02.2012, con il quale viene istituito l'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario;

Considerato che il 31.07.2024 è scaduto l'incarico di Revisore dei conti, svolto nel triennio dal Dr. Gian Carlo AIASSA, che si ringrazia per il prezioso lavoro svolto;

Dato atto che a seguito della richiesta del 23.07.2024 nostro prot. 13860, del Comune di Racconigi alla Prefettura di Cuneo — ufficio territoriale del Governo, di procedere ed effettuare l'estrazione e che la stessa ha provveduto ad effettuare il sorteggio in data 31.07.2024 di tre nominativi estratti;

Dato atto che con comunicazione del 31.07.2024 registrata al prot. 14358, è stato comunicato l'esito del sorteggio della terna sorteggiata, il cui primo estratto è il Dr. Alberto MILANESE, residente a Torino;

Dato atto che con nota del Sindaco del 08.08.2024 prot. 14925 è stata chiesta la disponibilità all'assunzione dell'incarico al Dr. Alberto MILANESE e che lo stesso con nota del 04.09.2024 prot. 16339 ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico;

Visto il comma 7 dell'art. 241 del D. Leg.vo n. 267/2000, il quale dispone che l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina;

Vista l'allegata tabella A del citato Decreto 21.12.2018, nella quale sono indicati i limiti massimi del compenso del revisore degli enti locali, a seconda della fascia demografica.

Tabella A

**Compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di
revisione degli enti locali**

Classi demografiche	Compenso annuo base
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	2.480,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	3.180,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	15.670,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	18.410,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	21.210,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	23.940,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	27.650,00
Città metropolitane e Province :	
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	23.940,00
b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	27.650,00

Dato atto la normativa in vigore determina il limite massimo dei compensi, ma per contro, non fissa espressamente un limite minimo;

Considerato che l'art. 2233, del codice civile, nei rapporti di opera intellettuale, pone un criterio generale di adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione, da cui l'ente non potrà prescindere nell'ambito delle valutazioni allo stesso demandate.

Considerato che l'art. 10, comma 9, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,"), dispone, "Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori".

Considerato l'art. 19-quaterdecies, DL 148/2017, convertito con modifiche dalla L. 172/2017, che al comma 3 chiarisce che «La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dato atto che in attesa dell'introduzione di normativa a riguardo, in difetto di una specifica disposizione che detti il limite minimo al compenso del revisore degli enti locali, l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'interno ha avvertito l'urgenza di scongiurare il rischio di emolumenti non in linea con il principio sancito all'art. 2233, comma 2, del codice civile e si è quindi fatto carico di pervenire in via interpretativa, con atto di orientamento ex art. 154 comma 2, Tuel del 13.7.2017, a considerare come limite minimo, nel silenzio del legislatore, il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.

Dato atto che il compenso del precedente revisore era di € 5.500,00 annui e tenuto conto delle considerazioni sopracitate, si propone al Consiglio Comunale di determinare un compenso di:

€ 7.000,00 in ragione d'anno, oltre cassa professionale e IVA di legge;

rimborso delle spese di viaggio (spese per auto, pedaggio autostradale, spese per mezzi di trasporto, parcheggio);

I Consiglieri Comunali seguenti, chiesta la parola ed avutala, intervengono come accanto a ciascuno di essi si riporta in sintesi.

Consigliere Maero: rileva che è un atto dovuto per il funzionamento dell'Ente pertanto preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto dei pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N.267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, resi dal responsabile del servizio finanziario;

Con votazione dal seguente esito, resa per alzata di mano:

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

presenti n. 14

astenuti n. /

votanti n. 14

favorevoli n. 14

contrari n. 0 (zero)

D E L I B E R A

DI NOMINARE, a seguito dell'estrazione a sorte del nominativo da parte della Prefettura di Cuneo, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, quale Revisore dei Conti del Comune di Racconigi, per il periodo previsto dalla legge con decorrenza dal 18.09.2024, il Dr. Alberto MILANESE, primo estratto nella terna richiesta alla Prefettura di Cuneo;

DI DARE ATTO che l'efficacia della nomina è subordinata alle verifiche e controlli ai sensi di legge, che si demandano al servizio finanziario;

DI DARE ATTO che il Dr. Alberto MILANESE dovrà rispettare, con l'assunzione del presente incarico, i limiti dell'affidamento degli incarichi previsti nell'art. 238 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata in atti;

DI STABILIRE il compenso come segue:

- C 7.000,00 in ragione d'anno, oltre cassa professionale e IVA di legge;

rimborso delle spese di viaggio (spese per auto, pedaggio autostradale, spese per mezzi di trasporto, parcheggio), specificando altresì che non verrà riconosciuto alcun rimborso per spese di vitto o alloggio.

DI DISPORRE da parte del servizio finanziario l'allocazione degli occorrenti stanziamenti di bilancio;

DI COMUNICARE alla Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del Governo - la presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore dei Conti ai fini del completamento della procedura di costituzione dell'organo di revisione e la definizione della data della sua validità;

DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 234 del TUEL, i dati del Revisore dei Conti al Tesoriere del Comune;

Successivamente, il Consiglio Comunale, riconosciuta l'urgenza di provvedere in relazione alle tempistiche di verifica documentale e scadenza del Revisore in carica, dichiara, con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato:

astenuti n. /

votanti n. 14

favorevoli n. 14

contrari n. 0 (zero)

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X in data 17/09/2024 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)